

## **Regione Piemonte**

### **Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione, Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare - Lettera ai Comuni della Regione Piemonte Prot. 00006182 del 03/02/2023 – “Trasferimento salma tra regioni confinanti”**

...omissis...

In relazione a segnalazioni pervenute in merito a difficoltà riscontrate per il trasferimento di salma durante il periodo di osservazione tra regioni confinanti, con particolare riferimento ai trasferimenti con la Regione Lombardia, si precisa quanto segue.

La L.R. 15/2011, art. 3, comma 4 consente espressamente il trasporto di salma durante il periodo di osservazione in strutture presenti in Comuni siti in altre Regioni, stabilendo che in caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o abitazione privata, siti anche in altro comune della Regione o in comuni siti in altre Regioni, nel rispetto del DPR 285/90 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

In riferimento a tale problematica, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, in attesa di valutare eventuali modifiche da introdurre nella propria normativa di riferimento, ha espresso parere favorevole al trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune della Lombardia o sito in regione confinante a condizione di reciprocità, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti.

Pertanto, sulla base di quanto sopra specificato e in applicazione di quanto normativamente previsto, si invitano i Comuni a consentire il trasferimento di salma tra regioni confinanti a condizione di reciprocità per lo svolgimento del periodo di osservazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Bartolomeo Griglio